



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "RITA LEVI-MONTALCINI"

VIA AVEZZANA, 123- 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Tel. 08231703495

Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008

Email: ceic876008@istruzione.it - PEC: ceic876008@pec.istruzione.it

sito: <http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it>

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



A.S.2025- 2026

PREMESSA

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Il **bullismo** è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo –Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime

Il **Cyberbullismo** definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. Particolarmente preoccupante è la pratica definita “happy slapping”, cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto sexting), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata “kick” (cioè “calcio”) e il modo preferito dai cyberstalkers è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall’umiliazione e dalla vergogna.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO**, che pervade anche spazi e tempi privati;
- **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE**, che non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO** (si pensi alla velocità con cui può essere divulgato e visualizzato un videoclip);
- **ANONIMATO DEL BULLO** che, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di **meccanismi di disimpegno morale**.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- Diffusione della responsabilità: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti" oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato".
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all'altro "ha iniziato lui" "è lei che si è spogliata" ecc.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.

Le azioni di bullismo possono essere raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa – scuola o scuola – casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24h su 24h.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto la vittima	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo con azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “ Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

- Legge 29 maggio 2017 n.71 recante “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del cyberbullismo”.
- Legge 30 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione del contrasto del bullismo e cyberbullismo”
- Linee di Orientamento MIUR, aprile 2015, per l’azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.
- Linee di Orientamento MIUR, per l’azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo del 18/02/2021.
- Circolare dell’11 luglio 2024 recante le disposizioni relative all’uso di smarphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche valide per la scuola dell’infanzia e del primo grado d’istruzione.
- Il decreto bullismo 2025 (decreto legislativo n. 99/2025) rappresenta il tassello attuativo delle direttive emerse con la legge 70/2024. Ecco le principali misure e le novità legge bullismo Italia introdotte dal provvedimento appena pubblicato:

1.Potenziamento dei servizi di ascolto e intervento

In risposta alla costante emergenza, il decreto potenzia il servizio "Emergenza Infanzia 114", un presidio fondamentale per l’emergenza, attivo ora 24 ore su 24 e in grado di accogliere segnalazioni e richieste d’aiuto da tutto il territorio nazionale.

2.Maggiore attenzione al bullismo tradizionale

Se il cyberbullismo continua a rappresentare una minaccia capillare, spesso invisibile agli adulti, il bullismo "tradizionale" - fatto di soprusi fisici e verbali in ambito scolastico e sociale - si conferma altrettanto insidioso.

La norma equipara e unifica gli strumenti di contrasto, in termini di prevenzione, monitoraggio e intervento per entrambe le tipologie.

3.Innovazione nella raccolta dati

A partire dal 2025, ISTAT effettuerà rilevazioni biennali specifiche sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, focalizzandosi su incidenza, caratteristiche, impatti e percezione del problema da parte di studenti e insegnanti. Un salto di qualità nella istat rilevazioni bullismo, indispensabile per calibrare strategie efficaci e rispondere con tempestività all’evolvere del fenomeno.

4 .Campagne informative di prevenzione

Grande attenzione viene riservata anche alla cultura della prevenzione, con il compito affidato alla Presidenza del Consiglio di promuovere campagne informative e sensibilizzare l’opinione pubblica, le famiglie, il personale scolastico e gli stessi studenti sui rischi e le modalità di contrasto a bullismo e cyberbullismo.



LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del Bullo Minore;**
- b) **Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) **Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.**

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile *se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere*. La competenza a determinare la capacità del minore e del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

-adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;

- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio

attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;

- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Irroga le sanzioni disciplinari.

I DOCENTI:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o in presenza e in remoto riprendere acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- La divulgazione del materiale acquisito per attività didattica è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- Durante la Didattica a Distanza si impegna al rispetto delle regole nell'aula virtuale: microfoni spenti se non è richiesto nessun intervento, uso della chat solo per interventi pertinenti, ammessi solo se il registro linguistico è adeguato e pertinente
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

LE AZIONI DELLA SCUOLA



Contrasto Bullismo e Cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente scolastico. A fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

1. Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

- Informazione immediata al Dirigente scolastico;
- Analisi e valutazione del fatto
- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico.
- Soggetti coinvolti: Team antibullismo/cyberbullismo.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

2. Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico e docenti del Consiglio di classe.
- Altri soggetti coinvolti: Team anti bullismo/cyberbullismo.

SE i **fatti sono confermati** / esistono prove oggettive si stabiliscono le azioni da intraprendere sulla base delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare.

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3. Terza fase: azioni e provvedimenti

SE i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

2. Comunicazione ai genitori del bullo e/o cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.

3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

4. Eventuale **avvio della procedura giudiziaria**: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).

5. ***Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.***

4. Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto.

- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

MANCANZE DISCIPLINARI



Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.

- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni in cui sono ravvisabili elementi di **bullismo o cyberbullismo** sono considerate particolarmente gravi e comportano sanzioni specifiche e l'attivazione di organi collegiali in seduta straordinaria.

1. Sanzione Immediata e Procedura

- **Sanzione**: Viene applicata una **Nota sul Registro Elettronico (R.E.)**.
- **Procedura Iniziale**: Segue la **Convocazione scritta della famiglia** da parte del Dirigente Scolastico (DS).

2. Conseguenze Più Gravi

L'atto di bullismo o cyberbullismo può portare a un **Allontanamento dalle lezioni** con un periodo massimo **fino a 15 giorni**, con la clausola di **frequenza obbligatoria**. Può essere disposta anche l'**Esclusione da viaggi d'istruzione e uscite didattiche**.

3. Organi Competenti

- **Proposta/Consultazione**: Il **Coordinatore di classe** riferisce e il **Consiglio di Classe (C.d.C.)** è l'organo che delibera la sanzione, ed è convocato d'urgenza in **seduta straordinaria**.
- **Massima Autorità**: Il **Dirigente Scolastico** è l'organo che formalmente irroga l'allontanamento e gestisce la convocazione della famiglia.

4. Percorsi Educativi durante l'Allontanamento

Come previsto dalla normativa per gli allontanamenti **da 3 giorni fino a 15 giorni** (Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e Art. 6, co. 3-bis), lo studente è tenuto a svolgere:

- **Attività di Cittadinanza Attiva e Solidale:** Tali attività si svolgono presso **strutture esterne** convenzionate con la scuola o, in caso di indisponibilità, a favore della **comunità scolastica**.
- **Estensione delle Attività:** Il C.d.C. può decidere di estendere queste attività educative **oltre il periodo di allontanamento**, per un massimo di tre quarti (3/4) del periodo sanzionato.
- **Impatto sul Voto:** Il mancato o parziale svolgimento di queste attività è considerato dal C.d.C. ai fini dell'attribuzione del **voto di comportamento**. Le ore sono comunque computate per la validità dell'anno scolastico, senza incidere sulla valutazione delle singole discipline.

In sintesi, le sanzioni per bullismo e cyberbullismo sono severe, prevedono l'intervento immediato degli organi superiori e sono finalizzate non solo a punire, ma soprattutto a responsabilizzare lo studente attraverso percorsi di riparazione e cittadinanza attiva.

Approvato con delibera del CDD DEL 15/12/2025 N 13

Approvato con delibera del CDI del 15/12/2025 N. 14